SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2011, n. **143**.

Regolamento recante «L'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 24, commi 1 e 2;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 2;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli articoli 4, 20, 21, 59 e 69;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in particolare gli articoli 98 e 99;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, recante disciplina del trasporto aereo di Stato;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla individuazione delle categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentite le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2294/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Documenti esclusi dall'accesso in quanto diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all'attività di indirizzo politico del Governo

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione;

c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

d) i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

e) le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come previsto dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

f) i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;

g) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze Stato-regioni ed unificata;

h) i documenti inerenti l'attività di organizzazione e coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso dei lavori parlamentari;

i) i documenti inerenti l'attività istruttoria riguardante la richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento;

j) i documenti inerenti l'attività istruttoria riguardante le interrogazioni, le interpellanze, sempreché non direttamente ed immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del Parlamento.

Art. 2.

Altri documenti esclusi dall'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso, ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano:

a) i documenti concernenti la richiesta, l'autorizzazione, la pianificazione, il coordinamento e l'effettuazione del trasporto aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008;

b) i documenti in possesso dell'amministrazione per la parte da cui emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o professionale;

c) i documenti riguardanti la concessione dell'alto patronato del Presidente della Repubblica;

d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonché l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono altresì sottratti all'accesso i documenti o atti amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all'accesso in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 296

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.».

«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2011, n. 136, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Si riporta il testo degli articoli 4, 20, 21, 59 e 69 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art. 2, lettera *c)*, della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente. »

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. »

«Art. 59 *(Accesso a documenti amministrativi)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.».

«Art. 69 *(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.».

— Si riporta il testo degli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273):

«Art. 98 *(Oggetto della tutela)*. — 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».

«Art. 99 *(Tutela)*. — 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art. 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008 (Disciplina del trasporto aereo di Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2008, n. 196.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 11, del Regolamento interno del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 9 luglio 1998.

«Art. 11 *(Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità)*. — 1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994 e successivamente inviate per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la vigente normativa.

Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 (Regolamento interno del Consiglio dei Ministri):

«Art. 13 *(Pubblicità degli atti ufficiali)*. — 1. Il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri, nonché i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali si è avuta la loro presenza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato in senso contrario.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, si vedano le note alle premesse.

11G0184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Vazquez Fariñas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Elena Vazquez Fariñas;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ha conseguito, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010 n. 81, la certificazione «CELI 5 DOC», rilasciata dalla Università per stranieri di Perugia nella sessione di maggio 2009;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5644 del 26 luglio 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 23 giugno 2011 - prot. n. 9190, con la quale l'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dall'interessata solo per la classe di abilitazione 59/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: titolo di «Licenciada en Ciencias Químicas» rilasciato dall'Universídade de Vigo (Spagna) il 27 luglio 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado de Aptitude Pedagóxica» (CAP) rilasciato il 2 aprile 2001 da «Instituto de Ciencias da Educación dell'Universidade de Santiago de Compostela» (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Elena Vazquez Fariñas, cittadina spagnola, nata a Vigo (Spagna) il 5 aprile 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di abilitazione o concorso:

59/A - Matematica e scienze nella scuola secondaria di 1 grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11160

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Centrul național de recunoaștere și echivalare a diplomeor" ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visti il titolo di laurea in «Chimica» conseguita il 19 giugno 2007 presso l'Università «CÀ Foscari» di Venezia e il titolo di «Ingegnere Chimico» e «Dottore (Ph. *D)* in Scienze ambientali, conseguiti in data 9 novembre 2000 presso l'Università Statale di Veszprem (Ungheria)»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della documentazione «CELI 5 Doc», relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 4112 del 24 aprile 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 23 giugno 2011 - prot. n. 9356, con la quale la direzione generale del personale della Scuola - Uff. III dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto - ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata solo per la classe 59/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

«Diplomă de Inginer în profilul Chimie - specializarea: tecnologia Substanțeor Anorganicę» serie J Nr. 23054 rilasciato dall'Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania) in data 19 giugno 1993, con «esami complementari di pedagogia», certificati dalla stessa Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania), posseduto dalla cittadina comunitaria (italiana, rumena e ungherese) Eva Zsuzsanna Bencze, nata a Singeorgiul del Padure (Romania) il 7 aprile 1970, come integrato dalla misura compensative del decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

59/A - Matematica, scienze nella scuola secondaria di I grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11158

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giuliana Musotto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Giuliana Musotto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione in data 25 marzo 2010 della sotto indicata «laurea in filosofia» al titolo universitario ufficiale spagnolo di «Licenciada en Filosofia» rilasciata da Ministerio de Educación spagnolo;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è laureata in «filosofia» presso l'Università degli studi di Palermo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2268 del 4 aprile 2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 12289 USC in data 19 luglio 2011 — acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 5030 del 20 luglio 2011 — con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Giuliana Musotto;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post secondario «laurea in filosofia» conseguita il 17 luglio 2003 presso l'Università degli studi di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secondaria Obbligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Eseñanza de idiomas» conseguito presso la Universitat Autönoma de Barcelona (Spagna) il 28 giugno 2010,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Giuliana Musotto, nata a Cefalù (Palermo) il 26 luglio 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 37/A - Filosofia e storia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11163

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gerda Atkočiūnaitė, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Gerda Atkočiūnaitė;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il diploma accademico di II livello in pianoforte conseguito presso il Conservatorio «B Marcello» di Venezia;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito in Italia un titolo accademico di pianoforte sopra indicato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale n. 1329 del 24 febbraio 2010 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale (pianoforte);

Visto il decreto direttoriale datato 24 febbraio 2010, prot. n. 1330, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 27 giugno 2011, prot. n. 9355/C31A, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale composto dai diplomi di istruzione post secondaria:

«Aukštesniojo Mokslo Diplomas, muzikos mokykíos mokytojos, koncertmeisterės» (insegnante di scuola musicale, maestro accompagnatore) Bnr. 120152 rilasciato dal Conservatorio «Juozo Gruodžio» di Kaunas (Lituania) il 20 giugno 1997;

«Bakalauro Diplomas» n. 001824 (studi di pianoforte, specializzazione: interprete/esecutore) rilasciato dall'Accademia musicale Lituana di Vilnius (Lituania), facoltà di pianoforte e musicologia il 27 giugno 2001,

posseduto dalla cittadina lituana Gerda Atkočiūnaitė nata a Kaunas (Lituania) il 2 luglio 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di musica nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso o abilitazione:

31/A - Educazione musicale istruzione secondaria di II grado;

32/A - Musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11164

DECRETO 4 agosto 2011.

Programmazione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011- 2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea magistrale carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni Atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilità di programmare gli accessi nelle Università in cui i corsi non risultano attivati;

Considerato che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio, senza peraltro trascurare l'esigenza di formazione risultante a livello nazionale;

Ritenuto pertanto di fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome ed alle proposte formative delle università, prevedendo delle possibili compensazioni tra i vari Atenei al fine di soddisfare anche le esigenze di quelle regioni sul cui territorio non vi sono sedi universitarie;

Visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2011/2012, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe LM/ SNT 1 - Scienze Infermieristiche e Ostetriche n. 806;

Classe LM/ SNT 2 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione n. 317;

Classe LM/ SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. 262;

Classe LM/ SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 90;

Classe LM/ SNT 4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 155.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva, di cui al contingente definito per l'anno 2011- 2012 richiamato in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Numero posti disponibili per gli accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art. 26
a.a. 2011/2012

Regioni / Atenei	Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT 1	Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT 2	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione LM/SNT 4
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n.189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n.189, art. 27	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n.189, art. 28	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n.189, art. 29	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n.189, art. 30
Chieti	31				
L'Aquila	30	26	10	10	20
ABRUZZO	**61**	**26**	**10**	**10**	**20**
Napoli Federico II	25	15	20	10	15
Napoli Seconda Università	25				
CAMPANIA	**50**	**15**	**20**	**10**	**15**
Bologna	23				
Ferrara	18	12	13		
Modena e Reg. Emilia	18				
Parma	18				
EMILIA ROMAGNA	**77**	**12**	**13**		
Trieste		10			25
Udine					
FRIULI VENEZIA G.		**10**			**25**
Roma La Sapienza (Med e Farm)	60	20	22		10
Roma La Sapienza (Med e Odont)			24	20	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	30		20		
Roma "Tor Vergata"	42	20	25		
LAZIO	**132**	**40**	**91**	**20**	**10**
Genova	35	15			
LIGURIA	**35**	**15**			
Brescia	20				
Varese " Insubria"					
Milano	25	20	30	15	40
Milano Bicocca	30				
Milano S.Raffaele					
Pavia	15				
LOMBARDIA	**90**	**20**	**30**	**15**	**40**
Politecnica delle Marche	30				
MARCHE	**30**				
Campobasso					20
MOLISE					**20**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	25				
Torino I Facoltà	25		12		
Torino San Luigi Gonzaga		15			
PIEMONTE	**50**	**15**	**12**		
Bari	10	10			
Foggia					
PUGLIA	**10**	**10**			
Cagliari	30				
Sassari					
SARDEGNA	**30**				
Catania	49	39	22	15	
Messina		50	34		
Palermo	40				
SICILIA	**89**	**89**	**56**	**15**	
Firenze	30	15	15	20	15
Pisa	20	15			10
Siena	15	15			
TOSCANA	**65**	**45**	**15**	**20**	**25**
Padova	19	10	15		
Verona	23	10			
VENETO	**42**	**20**	**15**		
Milano Cattolica "S. Cuore"	45				
Totale Nazionale	**806**	**317**	**262**	**90**	**155**

11A11176

DECRETO 5 agosto 2011.

Programmazione dei posti per le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» di cui al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ed, in particolare l'art. 5, commi 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, di attuazione del predetto decreto ministeriale n. 249/2010;

Vista la rilevazione sul fabbisogno di personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, in stretto rapporto con l'organico, calcolata dalla Direzione generale per il personale scolastico;

Vista l'offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all'anno accademico 2011-2012, deliberata dagli organi accademici di ciascun ateneo;

Considerato che la compiuta istruttoria mostra differenze tra la programmazione proposta dagli atenei e il fabbisogno formativo regionale;

Tenuto conto dell'esigenza di ottimizzare il fabbisogno formativo dell'intero sistema nazionale di istruzione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere le richieste di programmazione definite dalle università qualora risultino coerenti con il fabbisogno formativo a livello regionale;

Ritenuto di attribuire, inoltre, un numero di posti in misura maggiorata rispetto al fabbisogno della regione, per le sedi in grado di compensare in ordine di priorità le esigenze di regioni limitrofe e dello stesso sistema nazionale;

Ritenuto di definire la programmazione della regione della Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano con riferimento alle esigenze di formazione comunicate;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 249/2010;

Ritenuto, di determinare per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sono definiti in numero di 5.151 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Corso di Laurea Scienze della Formazione primaria

Regione	Università	Posti disponibili *Comunitari e non comunitari residenti in Italia (legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26)*
PIEMONTE	Torino	350
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	35
LOMBARDIA	Milano Cattolica	300
	Milano "Bicocca"	400
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	180
VENETO	Padova	300
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	120
LIGURIA	Genova	100
EMILIA ROMAGNA	Bologna	290
	Modena e Reggio Emilia	145
TOSCANA	Firenze	350
UMBRIA	Perugia	130
MARCHE	Macerata	130
	Urbino	110
LAZIO	Roma Tre	300
	Lumsa	175
ABRUZZO	L'Aquila	250
MOLISE	Campobasso	100
CAMPANIA	Suor Orsola Benincasa	360
	Salerno	230
PUGLIA	Bari	90
BASILICATA	Potenza	120
CALABRIA	Cosenza	205
SICILIA	Palermo	287
SARDEGNA	Cagliari	94
	Totali	**5151**

11A11175

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stamataki Ioanna Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Stamataki Ioanna Stefania, nata a Amarousio (Spagna) il 16 novembre 1984, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale greco ai fini dell'accesso all'albo - sezione A - e l'esercizio della professione di «chimico» in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quadriennale in chimica conseguito presso la Università Nazionale e Capodistriaca di Atene nell'ottobre 2009;

Considerato che è iscritta alla «Associazione dei Chimici Greci» di Atene, come documentato dal certificato rilasciato a dicembre 2010;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 1° aprile 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Stamataki Ioanna Stefania, nata a Amarousio (Spagna) il 16 novembre 1984, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di «Chmica» quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione A.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11169

DECRETO 27 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Grigoli Salvatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Grigoli Salvatore, nato il 22 giugno 1984 a Bronte (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale in «International Organic Agricolture» ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il diploma di laurea in «Scienze e tecnologie agrarie» presso la «Università di Catania» (Italia) nell'ottobre 2007;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico biennale di «Master of science in International Organic Agricolture» nel luglio 2010 presso la Università di Kassel (Germania);

Considerato che secondo la attestazione della autorità competete tedesca questo titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3.1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011 ed il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che non vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sezione A - e quella di cui è in possesso l'istante, non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Grigoli Salvatore, nato il 22 giugno 1984 a Bronte (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale in «International Organic Agricolture» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11170

DECRETO 27 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palotai Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Palotai Nora, nata il 9 novembre 1980 a Bekescsaba (Ungheria), cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale romeno di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione B, e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Altalanos Szocialis Munkas» conseguito nel giugno 2006 presso la «Szegedi Tudomanyegyetem» a Szeged in Ungheria;

Vista la attestazione della autorità competente ungherese detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Ungheria;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B dell'albo;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non si ritiene necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Palotai Nora, nata il 9 novembre 1980 a Bekescsaba (Ungheria), cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo professionale ungherese di «Altalanos Szocialis Munkas» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11171

DECRETO 27 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Melgarejo Antequera Raquel Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Melgarejo Antequera Raquel Maria, nata a Granada (Spagna) il 27 novembre 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale spagnolo ai fini dell'accesso all'albo - sezione A, e l'esercizio della professione di chimico in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Ciencias Quimicas» conseguito presso la «Universidad de Granada» nel settembre 2003;

Considerato che ha documentato la iscrizione all'«Ilustre Colegio oficial de Quimicos» di Cantabria da dicembre 2010;

Considerato che ha documenta il possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 maggio 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Melgarejo Antequera Raquel Maria, nata a Granada (Spagna) il 27 novembre 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale «Quimica» quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11172

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ancuta Cristina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ancuta Cristina Elena, nata a Botosani (Romania) l'8 giugno 1980, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione B - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Ingineria biochimica» conseguito presso la «Universitatea Tehnica G. Asachi din Iasi» nel giugno 2004;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Ancuta di esercitare in Romania nel campo non sanitario;

Vista la attestazione della autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall' art. 3 comma 1, lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 maggio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra Ancuta Cristina Elena, nata a Botosani (Romania) l'8 giugno 1980, cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Ingineria biochimica», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11168

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 30 giugno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica «23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, e in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;

Visto il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;

Visto il regolamento (UE) n. 545/2011 della commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli. 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 30 giugno 2011;

Visto il decreto 31 dicembre 2010, relativo alla proroga temporanea al 30 giugno 2011 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e aventi scadenza entro il 31 maggio 2011;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate, secondo le scadenze prefissate, le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di riregistrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2012 l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 30 giugno 201 1, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 30 giugno 2011, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifi-

che di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A11159

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrareanu Dragomir Loredana Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dragomir Loredana Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Dragomir Loredana Simona ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Petrareanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2002 dalla sig.ra Petrareanu Loredana Simona, coniugata Dragomir Loredana Simona nata a Buzau (Romania) il giorno 28 settembre 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dragomir Loredana Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10984

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rada Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rada Adela, nata a Barbuletu (Romania) il 4 agosto 1963, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania, in data 15 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla sig.ra Rada Adela, nata a Barbuletu (Romania) il 4 agosto 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Radu Adela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10985

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruiz Camejo Luisa Nélida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ruiz Camejo Luisa Nélida nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 giugno 1947, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Sage-femme diplômée» rilasciato in Svizzera dalla Croce Rossa Svizzera in data 28 agosto 1983 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 3 febbraio 2009 dell'Autorità competente Svizzera - Croce Rossa Svizzera nella quale si attesta che «il ciclo formativo in questione si colloca al livello terziario (ISCED 5B) del sistema di formazione svizzero e corrisponde alle direttive UE 80/154/CEE e 80/155/CEE (risp. agli articoli 21 e 40 nonché all'allegato V.5 della direttiva 2005/36/CE)»;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svizzera con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Sage-femme diplômée» rilasciato in Svizzera dalla Croce Rossa Svizzera in data 28 agosto 1983 alla sig.ra Ruiz Camejo Luisa Nélida, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 giugno 1947, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Ruiz Camejo Luisa Nélida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10972

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Xibrraku Dije, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la Sig.ra XIBRRAKU Dije, coniugata MYZYRI, nata a Qyrkan, Elbasan(Albania) il 20 aprile 1987, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier i pergjithshem", conseguito in Albania nell'anno 2008 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

Visto il decreto 24465-P in data 19 maggio 2010 con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo della richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 28 luglio 2011, a seguito della quale la Sig.ra XIBRRAKU Dije è risultato idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Infermier i pergjithshem" conseguito nell'anno 2008 presso l'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan (Albania) dalla Sig.ra XIBRRAKU Dije, nata a Qyrkan, Elbasan(Albania) il 20 aprile 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra XIBRRAKU Dije è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10969

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gega Aida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gega Aida, nata a Fier (Albania) il 28 giugno 1988, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermieri je pergjithshme», conseguito in Albania nell'anno 2009 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

Visto il decreto 24465-P in data 19 maggio 2010 con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo della richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 28 luglio 2011, a seguito della quale la sig.ra Gega Aida è risultato idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermieri je pergjithshme» conseguito nell'anno 2008 presso l'Università «Ismail Qemali» di Vlore (Albania) dalla sig.ra Gega Aida, nata a Fier (Albania) il 28 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gega Aida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10970

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° aprile 2011.

Integrazione della commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, presso l'I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 28 del 21 dicembre 2010 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli (CISOA);

Vista la nota ministeriale prot. n. 10804 del 15 febbraio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprimeva il parere che, stante il mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/11, il componente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in seno alla CISOA debba essere sostituito da un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome;

Vista la designazione effettuata dalla Regione Emilia Romagna - Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università e ricerca, Lavoro - con nota prot. n. 78775 del 28 marzo 2011;

Decreta:

Il dott. Marzano Gabriele è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato operante presso la sede I.N.P.S. di Parma;

Il dott. Chierici Alessio membro supplente in seno alla Commissione Provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato operante presso la sede I.N.P.S. di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Parma, 1° aprile 2011

Il direttore provinciale: GIORDANO

11A11468

DECRETO 28 luglio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visto il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale CISAL davanti al TAR di Lecce n. R.G. 444/2011 avverso il decreto n. 2/2011 contro questa direzione provinciale del lavoro e contro l'Unione generale lavoratori;

Vista l'ordinanza del TAR n. 382/11 con la quale si dispone la sospensione dell'attività della commissione di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova istruttoria nei confronti di tutte le organizzazioni interessate;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 31, comma 3 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con il quale viene reso facoltativo il tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione costituita presso questo ufficio;

Considerato che il citato articolo individua i soggetti che dovranno comporre la nuova commissione di conciliazione, prevedendo che la stessa debba essere presieduta dal direttore, da un suo delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro ed altrettanti rappresentanti dei lavoratori designati rispettivamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428 che, ai fini di una obiettiva valutazione del grado di rappresentatività territoriale delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri forniti con la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo hanno riguardato i seguenti elementi di raffronto:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e confrontati con quelli ufficiali prodotti dalla sede provinciale dell'INPS di Lecce;

b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

d) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Lecce, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro, alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale e ai verbali di accordo in sede sindacale;

Tenuto conto dei dati forniti dall'INPS relativi ai pensionati facenti parte delle singole organizzazioni sindacali e attribuita particolare rilevanza alle deleghe associative per le organizzazioni dei lavoratori autonomi e datoriali fornite dal medesimo ente;

Visti i riscontri pervenuti dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali interessate;

Considerato che il criterio della maggiore rappresentatività agli specifici fini comporta una valutazione dei dati numerici acquisiti in funzione dei criteri innanzi evidenziati;

Tenuto conto che il criterio della maggiore rappresentatività deve essere integrato con quello «pluralistico» con conseguente necessità di attribuzione dell'ultima designazione a favore dell'associazione che, benché minoritaria sotto il profilo quantitativo, deve essere preferita in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi (Cons. Stato sez. VI del 7 marzo 2007, n. 1067);

Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede, atteso che gli interessi collettivi del settore agricolo sono già rappresentati dalla Coldiretti, si ritiene necessario dover attribuire l'ultima designazione all'associazione Confartigianato che, pur essendo quantitativamente minoritaria rispetto alla Confederazione italiana agricoltori (CIA), è espressione degli interessi collettivi espressi dal settore artigianato e piccola e media impresa che, diversamente risulterebbero non rappresentati;

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate:

associazioni dei lavoratori:

CISL;

CGIL;

UIL;

CISAL;

associazioni datori di lavoro:

Confindustria;

Confcommercio;

Coldiretti;

Confartigianato;

Decreta:

Di istituire presso la direzione provinciale del lavoro di Lecce la commissione di conciliazione prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 31, comma 3, legge n. 183/2010, composta come segue:

associazioni lavoratori:

sig. Francesco Durante (componente effettivo CISL);

sig. Andrea Mazza (componente supplente CISL);

sig. Luca Toma (componente effettivo CGIL);

sig. Antonio Gagliardi (componente supplente CGIL);

sig. Salvatore Florio (componente effettivo *UIL)*;

sig. Antonio Perrone (componente supplente *UIL)*;

sig. Paolo Rizzini (componente effettivo CISAL);

sig. Giuseppe De Bellis (componente supplente CISAL);

associazioni datori di lavoro:

dott. Angelo Costantini (componente effettivo Confindustria);

dott.ssa Flavia Trifance (componente supplente Confindustria);

dott. Enio Paladini (componente effettivo Confcommercio);

dott. Federico Pastore (componente supplente Confcommercio);

sig. Paolo Vantaggiato (componente effettivo Coldiretti);

sig. Antonio Imbriani (componente supplente Coldiretti);

sig.ra Maria Rosa Resta (componente effettivo Confartigianato);

sig. Amedeo Giuri (componente supplente Confartigianato).

Il presente provvedimento revoca e sostituisce il precedente decreto n. 2 del 3 febbraio 2011 con un completo riesame dei dati istruttori, in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza di sospensione n. 382/2011 del TAR di Lecce con particolare riguardo alle posizioni di CISAL e di UGL.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecce, 28 luglio 2011

Il direttore provinciale: VILLANOVA

11A11165

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Al Tempio società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Al Tempio Società cooperativa», con sede in Asti (codice fiscale 01361800053) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951, ivi domiciliata in via Castellamonte n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A11162

DECRETO 20 luglio 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente del 10 giugno 2002, 19 giugno 2003, 24 dicembre 2003, 1° luglio 2004, 13 gennaio 2005, 26 luglio 2005, 2 marzo 2006, 15 settembre 2006 e 26 aprile 2007 con i quali la procedura gestita dal dott. Ermini è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione del predetto dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2008 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata per un periodo di otto mesi ed il dott. Gioiello è stato confermato commissario governativo;

Visto il decreto direttoriale n. 06/SGC/2009 del 24 aprile 2009, il decreto direttoriale n. 30/SGC/2009 del 6 luglio 2009, il decreto direttoriale n. 83/SGC/2009 del 23 dicembre 2009, il decreto direttoriale n. 38/SGC/2010 del 1° luglio 2010 e il decreto direttoriale n. 108/SGC/2010 del 6 dicembre 2010 con i quali la procedura è stata prorogata sino al 31 luglio 2011, con conferma del medesimo commissario governativo dott. Francesco Gioiello;

Vista la relazione pervenuta al prot. n. 130629 in data 8 luglio 2011 con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Tenuto conto dei risultati dell'attività già posta in essere e dell'evoluzione da ultimo raggiunta con la risoluzione di alcune problematiche, nonché dell'imminente frazionamento del mutuo sulla base del quale si procederà all'assegnazione degli alloggi ai soci;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», sede in Acerra (Napoli) ed i poteri già conferiti al dott. Francesco Gioiello con precedenti decreti, sono prorogati fino al 31 marzo 2012.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A11161

DECRETO 11 agosto 2011.

Proroga delle autorizzazioni, per l'espletamento delle procedure di conformità, a vari organismi previste dal d.l. 18 luglio 2005 n. 171 in attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visti i decreti interdirettoriali datati 21 luglio 2006 di autorizzazione agli organismi ANCCP S.r.l., Rina S.p.a., Quality and Security S.r.l., Istituto Giordano S.p.a., Udicer-Nautitest S.r.l. e DNV Modulo UNO S.c.a.r.l ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2011 n. 08, successivamente integrata con nota del 29 marzo 2011 con la quale la ANCCP S.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione;

Vista l'istanza del 4 aprile 2011, con la quale il Quality and Security S.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato decreto 30 aprile 2003, n. 175;

Vista l'istanza del 5 maggio 2011, con la quale l'Istituto Giordano S.p.a. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Vista l'istanza del 25 maggio 2011, con la quale l'Udicer-Nautitest S.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico relativo al conferimento di un ramo d'azienda da Rina S.p.a. a Rina Services S.p.a. pubblicato sulla pubblicati su *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010;

Vista l'istanza del 27 giugno 2011 con la quale il Rina Services S.p.a. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, successivamente integrata in data 25 luglio 2011;

Vista l'istanza del 22 luglio 2011 con la quale il DNV Modulo UNO S.c.a.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Visto il verbale datato 9 maggio 2011 della Struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista la nota a firma dei competenti uffici delle due amministrazioni sulle modalità di rinnovo delle autorizzazioni, anticipata via fax il 18 luglio 2011 agli organismi notificati;

Visto il programma degli audit da condurre presso i singoli Organismi;

Considerato inoltre che a seguito degli audit deve essere convocata l'apposita Struttura tecnica ai fini del rilascio parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente il rinnovo dell'autorizzazione;

Considerata l'opportunità di rilasciare contestualmente le autorizzazioni agli Organismi che saranno giudicati idonei per rispettare il principio di «par condicio» tra gli stessi organismi adottato in sede di autorizzazione.

Considerato che tali procedure comportano tempistiche che si prolungano oltre il termine di validità delle autorizzazioni concesse.

Ritenuto di dover procedere alla proroga dell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni di cui ai decreti del 21 luglio 2006 per gli organismi ANCCP S.r.l., Quality and Security S.r.l., Istituto Giordano S.p.a., Udicer-Nautitest S.r.l., Rina Services S.p.a. e DNV Modulo UNO S.c.a.r.l., sono prorogate al 31 dicembre 2011.

Roma, 11 agosto 2011

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
del Ministero
dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
per il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
PUJIA

11A11290

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale «Torisel» (temsirolimus). (Determinazione/C 2518/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta WYETH EUROPA LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 24 novembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 17 in data 10 giugno 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

TORISEL è indicato nel trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari refrattario e/o recidivante (MCL)

è rimborsata come segue:

Confezione «30 mg concentrato e diluente per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino di 1,2 ml di concentrato + 1 flaconcino di 2,2 ml di diluente

n. AIC 038327019/E (in base 10) 14KNRC (in base 32)

Classe di rimborsabilità H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 986,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1627,31

Validità del contratto: 24 mesi

Cost sharing secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TORISEL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A11167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro B. Braun»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1019/2011 del 22 luglio 2011

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"SODIO CLORURO B. BRAUN"**, anche nelle forme e confezioni: "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 10 ml; "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione;

TITOLARE AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG con sede legale e domicilio in CARL BRAUN STRASSE, 1 - 34212 - MELSUNGEN (GERMANIA).

Confezione: "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 10 ml
AIC n° 030902528 (in base 10) 0XH280 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 2 annidalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
B. Braun Melsungen, Mistelweg, 2 – 13257 Berlino - Germania
Produttore del prodotto finito:
B. Braun Melsungen, Mistelweg, 2 – 13257 Berlino - Germania (tutte)
Composizione: 100 ml di soluzione contengono:
Principio Attivo: sodio cloruro 0,9 g
Eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a 100 ml

Confezione: "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 20 ml
AIC n° 030902530 (in base 10) 0XH282 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 2 annidalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
B. Braun Melsungen, Mistelweg, 2 – 13257 Berlino - Germania
Produttore del prodotto finito:
B. Braun Melsungen, Mistelweg, 2 – 13257 Berlino - Germania (tutte)
Composizione: 100 ml di soluzione contengono:
Principio Attivo: sodio cloruro 0,9 g
Eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a 100 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Allestimento di preparazioni per uso parenterale.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 030902528 - "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 10 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 030902530 - "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 20 ml
Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 030902528 - "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 10 ml –
SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco
Confezione: AIC n° 030902530 - "0,9% solvente per uso parenterale" 100 fiale in PP da 20 ml –
SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco

ADEGUAMENTO STANDARD TERMS
Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:
AIC N. 030902011 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa" flacone da 50 ml
varia in:
AIC N. 030902011 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino da 50 ml
AIC N. 030902023 - "0,9% soluzione per infusione" flacone da 100 ml

varia in:
AIC N. 030902023 - "0,9% soluzione per infusione” flaconcino da 100 ml
AIC N. 030902035 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” flacone da 250 ml
varia in:
AIC N. 030902035 - "0,9% soluzione per infusione” flaconcino da 250 ml
AIC N. 030902047 - "0,9% soluzione per infusione” flacone da 500 ml
varia in:
AIC N. 030902047 - "0,9% soluzione per infusione” flaconcino da 500 ml
AIC N. 030902050 - "0,9% soluzione per infusione” flacone da 1000 ml
varia in:
AIC N. 030902050 - "0,9% soluzione per infusione” flaconcino da 1000 ml
AIC N. 030902062 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” sacca da 100 ml
varia in:
AIC N. 030902062 - "0,9% soluzione per infusione” sacca da 100 ml
AIC N. 030902074 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” sacca da 250 ml
varia in:
AIC N. 030902074 - "0,9% soluzione per infusione” sacca da 250 ml
AIC N. 030902086 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” sacca da 500 ml
varia in:
AIC N. 030902086 - "0,9% soluzione per infusione” sacca da 500 ml
AIC N. 030902098 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” sacca da 1000 ml
varia in:
AIC N. 030902098 - "0,9% soluzione per infusione” sacca da 1000 ml
AIC N. 030902100 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” sacca da 2000 ml
varia in:
AIC N. 030902100 - "0,9% soluzione per infusione” sacca da 2000 ml
AIC N. 030902252 - "0,9% soluzione per irrigazione” flacone da 500 ml
varia in:
AIC N. 030902252 - "0,9% soluzione per irrigazione” flaconcino da 500 ml
AIC N. 030902264 - "0,9% soluzione per irrigazione” flacone da 1000 ml
varia in:
AIC N. 030902264 - "0,9% soluzione per irrigazione” flaconcino da 1000 ml
AIC N. 030902290 - "0,9% soluzione iniettabile” fiala da 2 ml
varia in:
AIC N. 030902290 - "0,9% solvente per uso parenterale” fiala da 2 ml
AIC N. 030902302 - "0,9% soluzione iniettabile” fiala da 5 ml
varia in:
AIC N. 030902302 - "0,9% solvente per uso parenterale” fiala da 5 ml
AIC N. 030902314 - "0,9% soluzione iniettabile” fiala da 10 ml
varia in:
AIC N. 030902314 - "0,9% solvente per uso parenterale” fiala da 10 ml
AIC N. 030902326 - "0,9% soluzione iniettabile” fiala da 20 ml
varia in:
AIC N. 030902326 - "0,9% solvente per uso parenterale” fiala da 20 ml
AIC N. 030902338 - "2 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa” fiala da 10 ml
varia in:
AIC N. 030902338 - "2 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione” fiala da 10 ml

AIC N. 030902340 - "2 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa” fiala da 20 ml
varia in:
AIC N. 030902340 - "2 Meq/ml concentrato per soluzione per infusione” fiala da 20 ml
AIC N. 030902353 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa” 20 flaconi 50 ml

varia in:
AIC N. 030902353 - "0,9% soluzione per infusione" 20 flaconcini 50 ml
AIC N. 030902365 - "0,9% soluzione per infusione" 20 flaconi 100 ml
varia in:
AIC N. 030902365 - "0,9% soluzione per infusione" 20 flaconcini 100 ml
AIC N. 030902377 - "0,9% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 250 ml
varia in:
AIC N. 030902377 - "0,9% soluzione per infusione" 20 flaconcini 250 ml
AIC N. 030902389 - "0,9% soluzione per infusione" 10 flaconi 1000 ml
varia in:
AIC N. 030902389 - "0,9% soluzione per infusione" 10 flaconcini 1000 ml
AIC N. 030902391 - "0,9% soluzione per infusione" 10 flaconi 500 ml
varia in:
AIC N. 030902391 - "0,9% soluzione per infusione" 10 flaconcini 500 ml
AIC N. 030902466 - "0,9% soluzione per uso parenterale" 20 fiale 2 ml
varia in:
AIC N. 030902466 - "0,9% solvente per uso parenterale" 20 fiale 2 ml
AIC N. 030902478 - "0,9% soluzione per uso parenterale" 20 fiale 5 ml
varia in:
AIC N. 030902478 - "0,9% solvente per uso parenterale" 20 fiale 5 ml
AIC N. 030902480 - "0,9% soluzione per uso parenterale" 20 fiale 10 ml
varia in:
AIC N. 030902480 - "0,9% solvente per uso parenterale" 20 fiale 10 ml
AIC N. 030902492 - "0,9% soluzione per uso parenterale" 20 fiale 20 ml
varia in:
AIC N. 030902492 - "0,9% solvente per uso parenterale" 20 fiale 20 ml

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10523

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liometacen»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1020/2011 del 22 luglio 2011

Medicinale: LIOMETACEN

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma - Codice fiscale 01697370342.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 120 giorni concessi precedentemente con la notifica (codice pratica N1B/2010/4649) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 53 del 10 maggio 2011;

relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 022559037 - «50 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale 50 mg di polvere + 6 fiale 2 ml di solvente.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10524

Rettifica della determinazione AIC/N/V n. 122 del 24 gennaio 2011, relativa al medicinale «Lorxagen»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 987/2011 dell'11 luglio 2011

Medicinale: LORXAGEN

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno - Codice fiscale n. 03696500655.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione A.I.C./N/V n. 122 del 24 gennaio 2011, pubblicata per estratto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 16 febbraio 2011, concernente «l'autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «LORXAGEN» è apportata la seguente modifica:

relativamente alla confezione A.I.C. n. 035839024 - «2,5 mg compresse» 20 compresse, in luogo della composizione:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; sodio amido glicolato tipo a 10 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ludipress 75 mg;

leggasi:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: amido di mais 25 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; sodio amido glicolato tipo a 25 mg; magnesio stearato 1,25 mg; ludipress 187,5 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10525

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorazepam Actavis»

Estratto determinazione V&A/N/T N° 1009 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LEVOFARMA S.R.L. (codice fiscale 03363740659) con sede legale e domicilio fiscale in VIA CONFORTI, 42, 84083 - CASTEL SAN GIORGIO - SALERNO (SA).

Medicinale LORAZEPAM LEVOFARMA

Confezione AIC n.

035879016 - "1 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE

035879028 - "2,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE

035879030 - "2 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 10 ML

E' ora trasferita alla società: ACTAVIS GROUP PTC EHF con sede legale e domicilio in REYKJAVIKURVEGI 76-78 - 220 HAFNARFJÖRDUR (ISLANDA).

Con variazione della denominazione del medicinale in LORAZEPAM ACTAVIS

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10875

Trasferimento di titolarità di taluni medicinali

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1010 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società SCHERING-PLOUGH S.R.L. (codice fiscale 00889060158) con sede legale e domicilio fiscale in VIA FRATELLI CERVI SNC CENTRO DIREZIONALE MILANO DUE, 20090 - PALAZZO BORROMINI - SEGRATE - MILANO:

Medicinale ANDRIOL

Confezione AIC n.

024585010 - "40 MG CAPSULE MOLLI" 30 CAPSULE

024585034 - " 40 MG CAPSULE MOLLI" 60 CAPSULE

Medicinale CEDAX

Confezione AIC n.

027849064 - "200 MG CAPSULE RIGIDE" 6 CAPSULE

027849076 - "400 MG CAPSULE RIGIDE" 4 CAPSULE

027849088 - "200 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 6 BUSTINE

027849090 - "400 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 4 BUSTINE

027849102 - "36 MG/ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 15 G

027849140 - "400 MG CAPSULE RIGIDE" 6 CAPSULE

027849153 - "400 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 6 BUSTINE

027849165 - "200 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE

027849177 - "200 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 12 BUSTINE

Medicinale CELESTONE

Confezione AIC n.

019644032 - “4MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE “ 5 FIALE DA 1ML

019644044 - “CRONODOSE 3 MG + 3MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE A RILASCIO MODIFICATO” 1 FIALA DA 1 ML

019644057 - “CRONODOSE 3 MG + 3MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE A RILASCIO MODIFICATO” 3 FIALE DA 1 ML

Medicinale DIPROFORM

Confezione AIC n. 024607020 - “0,05% + 3% CREMA”TUBO 30 G

Medicinale DIPROSALIC

Confezione AIC n.

023839018 - “0,05% + 3% UNGUENTO” TUBO 30 G

023839020 - “0,05% + 2% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 30 G

Medicinale DIPROSONE

Confezione AIC n.

023087012 - “0,05% CREMA” TUBO 20 G

023087024 - “0,05 % CREMA” TUBO 30 G

023087048 - “0,05% UNGUENTO” TUBO 20 G

023087051 - “0,05% UNGUENTO” TUBO 30 G

023087075 - “0,05% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 30 G

Medicinale ELOCON

Confezione AIC n.

027341015 - “0,1% CREMA” TUBO 30 G

027341027 - “0,1% UNGUENTO” TUBO 30 G

027341039 - “0,1% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 30 G

Medicinale EULEXIN

Confezione AIC n. 026026017 - “250 MG COMPRESSE”30 COMPRESSE

Medicinale FRIVENT

Confezione AIC n.

029554019 - “600 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO” 30 COMPRESSE

029554021 - “400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO” 30 COMPRESSE

Medicinale GENTALYN

Confezione AIC n.

020891014 - “80 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE”1 FIALA 2 ML

020891026 - “10 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE”5 FIALE 1 ML

020891038 - “20 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE”1 FIALA 2 ML

020891040 - “40 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE”1 FIALA 1 ML

020891053 - “160 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE”1 FIALA 2 ML

020891065 - “0,1% UNGUENTO” TUBO 30 G

020891077 - “0,1% CREMA” TUBO 30 G

020891089 - “120 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1,5 ML

Medicinale GENTALYN BETA

Confezione AIC n.

021736020 - “0,1% + 0,1% CREMA” TUBO 30 G

021736032 - “0,1% + 0,05% CREMA” TUBO 20 G

Medicinale LANTANON

Confezione AIC n.

023695036 - “30MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 30 COMPRESSE

023695048 - “60MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE” FLACONE DA 15ML

023695051 - “60MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 30 COMPRESSE

Medicinale LEGEDERM

Confezione AIC n.

025854011 - “0,1% CREMA” TUBO 20 G

025854047 - “0,05% CREMA” TUBO 20 G

025854074 - “0,1% UNGUENTO” TUBO 20 G

025854100 - “0,05% UNGUENTO” TUBO 20 G

025854136 - “0,1% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 20 G

025854163 - “0,05% SOLUZIONE CUTANEA” FLACONE 20 G

Medicinale MUTABON

Confezione AIC n.

021460023 - “ANTIDEPRESSIVO 25 MG + 2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”30 COMPRESSE

021460047 - “ANSIOLITICO 10 MG + 4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”30 COMPRESSE

021460062 - “FORTE 25 MG + 4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 30 COMPRESSE

021460074 - “MITE 10 MG + 2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM”30 COMPRESSE

Medicinale NETTACIN

Confezione AIC n.

024809016 - “15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1,5 ML

024809028 - “50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1 ML

024809030 - “100 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1 ML

024809042 - “150 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1,5 ML

024809055 - “ 200 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 2 ML

024809067 - “300 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1,5 ML

Medicinale POLARAMIN

Confezione AIC n.

018554067 - “2 MG/5 ML SCIROPPO” FLACONE 100 ML

018554079 - “6 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO” 20 COMPRESSE

018554081 - “1% CREMA” TUBO 25 G

Medicinale POLARAMIN ESPETTORANTE

Confezione AIC n. 023173026 - “SCIROPPO” FLACONE 100 ML

Medicinale PROGLICEM

Confezione AIC n.

023060015 - “100 MG CAPSULE RIGIDE”100 CAPSULE

023060027 - “25 MG CAPSULE RIGIDE”100 CAPSULE

Medicinale RENORMAX

Confezione AIC n.

028582017 - “6 MG COMPRESSE”14 COMPRESSE

028582029 - “3 MG COMPRESSE” 28 COMPRESSE

028582031 - “6 MG COMPRESSE” 28 COMPRESSE

Medicinale TOP-NITRO

Confezione AIC n.

028564019 - “2,5 MG/DIE CEROTTI TRANSDERMICI” 15 CEROTTI

028564021 - “5 MG/DIE CEROTTI TRANSDERMICI” 15 CEROTTI

028564033 - “7,5 MG/DIE CEROTTI TRANSDERMICI” 15 CEROTTI

028564045 - “10 MG/DIE CEROTTI TRANSDERMICI” 15 CEROTTI

028564058 - “15 MG/DIE CEROTTI TRANSDERMICI” 10 CEROTTI

Medicinale TRILAFON

Confezione AIC n.

013403011 - “8 MG COMPRESSE RIVESTITE”20 COMPRESSE

013403023 - “2 MG COMPRESSE RIVESTITE”20 COMPRESSE

013403035 - “4 MG COMPRESSE RIVESTITE”20 COMPRESSE

Medicinale TRILAFON ENANTATO

Confezione AIC n.

024002014 - “100 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 1 FIALA 1 ML

Medicinale TRIMETON

Confezione AIC n.

006152021 - “10 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 5 FIALE 1 ML

006152058 - “4 MG COMPRESSE”20 COMPRESSE

E’ trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società MSD ITALIA S.R.L. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in VIA VITORCHIANO 151, 00189 - ROMA.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10876

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Bleoprim»

Estratto determinazione V&A/N/T N° 1008 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EURO NIPPON KAYAKU GMBH con sede legale e domicilio in FRANKFURT AM MAIN (GERMANIA).

Medicinale BLEOMICINA NIPPON KAYAKU

Confezione AIC N° 022395026 - “ 15 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE “ 1 FLACONCINO

E’ ora trasferita alla società:

SANOFI-AVENTIS S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE LUIGI BODIO, 37/B, 20158 - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in BLEOPRIM

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10878

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Germed Pharma»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1007 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MAX FARMA SRL (codice fiscale 01393930019) con sede legale e domicilio fiscale in VIA CONFORTI, 42 - CASTEL SAN GIORGIO - SALERNO (SA).

Medicinale MITAGEN

Confezione AIC n.

037673011 - “50 MG CAPSULE RIGIDE” 7 CAPSULE

037673023 - “100 MG CAPSULE RIGIDE” 10 CAPSULE

037673035 - “150 MG CAPSULE RIGIDE” 2 CAPSULE

037673047 - “200 MG CAPSULE RIGIDE” 7 CAPSULE

037673050 - “100 MG/50 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONE

037673062 - “200 MG/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONE

037673074 - “400 MG/200 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONE

E’ ora trasferita alla società:

GERMED PHARMA S.P.A. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in VIA CANTU’, 11, 20092 - CINISELLO BALSAMO - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in FLUCONAZOLO GERMED PHARMA

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10879

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Rifaximina Big»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1006 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BENEDETTI S.P.A. (codice fiscale 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in VICOLO DE’ BACCHETTONI, 3, 51100 - PISTOIA (PT).

Medicinale COLRIFAX

Confezione AIC n.036902017 - “200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 12 COMPRESSE

E’ ora trasferita alla società:

BENEDETTI & CO. S.P.A. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in VIA BOLOGNESE, 250, 51020 - PISTOIA (PT).

Con variazione della denominazione del medicinale in RIFAXIMINA BIG

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10880

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Labiana»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1011 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RATIOPHARM ITALIA S.R.L. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE MONZA 270, 20128 - MILANO.

Medicinale FOSFOMICINA RATIOPHARM ITALIA

Confezione AIC n.

037272010 - "BAMBINI 2 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE " 1 BUSTINA

037272022 - "BAMBINI 2 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE " 2 BUSTINE

037272034 - "ADULTI 3 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE " 1 BUSTINA

037272046 - "ADULTI 3 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE " 2 BUSTINE

E' ora trasferita alla società:

LABIANA PHARMACEUTICALS SL con sede legale e domicilio in CASANOVAS, 27-31, 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT-SPAGNA.

Con variazione della denominazione del medicinale in FOSFOMICINA LABIANA

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10881

Integrazione della determinazione n. 891 del 17 giugno 2011 relativa al medicinale «Levobat»

Estratto determinazione V&A/N n. 1051 del 29 luglio 2011

La determinazione n. 891 del 17 giugno 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: LEVOBAT nelle forme e confezioni : «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040042018); «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice AIC n. 040042020) - Titolare AIC: PHARMEG S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Giardini, 34 - 85033 - Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale 01572000766, il cui estratto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.L., via Volturno, 48 Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano (Milano) (tutte le fasi); DOPPEL FARMACEUTICI S.r.L., via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A11166

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Alendronato Pensa»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 390 del 22 luglio 2011

Specialità medicinale: ALENDRONATO PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alendronato Pensa».

Confezioni:

A.I.C. n. 038007098/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038007100/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038007112/M - «70 mg compresse» 8 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038007124/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038007136/M - «70 mg compresse» 40 compresse in blister PA/AL/PVC/AL,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 27 luglio 2011 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/153 del 28 febbraio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 28 marzo 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11173

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Alendronato Ranbaxy Italia»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 389 del 22 luglio 2011

Specialità medicinale: ALENDRONATO RANBAXY ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alendronato Ranbaxy Italia».

Confezioni:

A.I.C. n. 038006096/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006108/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006110/M - «70 mg compresse» 8 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006122/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006134/M - «70 mg compresse» 40 compresse in blister PA/AL/PVC/AL,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 25 luglio 2011 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/154 del 28 febbraio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11174

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoindicate imprese, già titolari di marchio di identificazione per metalli preziosi di cui alle norme sopra citate, hanno cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i punzoni recanti le impronte dei marchi identificativi in loro dotazione alla Camera di Commercio di Pisa che, riconosciutane la autenticità, ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione;

Marchio	Denominazione	Sede
40 - PI	Il Gioiello di Dainelli Pietro e Oreste3 S.n.c.	via Felice Lotti, 22 – Pontedera (PI)
72 - PI	Gioielli Pomo d'Oro Laboratorio Orafo Artigianale di Adami Sabrina	via XX Settembre, 20 - 22 - Calci (PI)
75 - PI	Il Signore degli Anelli di Tonino Acoca	Via Garibaldi, 4 - Pisa

Pertanto, con rispettive determinazioni dirigenziali n. 150 del 10 febbraio 2011, n. 192 del 28 febbraio 2011 e n. 351 del 23 marzo 2011, questo ente ha disposto la cancellazione delle imprese medesime dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi.

11A11289

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato delle «opere dell'ex sbarramento difensivo», nel comune di Comeglians.

Con decreto interdirettoriale n.1395 del 9 dicembre 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio Pubblico Militare a quella dei Beni Patrimoniali dello Stato delle «opere dell'ex sbarramento difensivo» ricadenti nel Comune censuario di Comeglians (Udine), censite nella mappa del Comune di Comeglians al foglio n. 10 mappali n. 277, 280, al foglio n. 11 mappali n. 228, 231, 302, 309, 310, al foglio n. 22 mappali n. 58, 61, 62, 63, 64, al foglio n. 23 mappali n. 31, 32, 294, 295, 296, 298, 698, 701, 756, 757, 758, al foglio n. 25 mappale n. 176, per una superficie complessiva di mq. 17.847 intestate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

11A11157

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato, dell'immobile situato in agro del comune di Pantelleria.

Con decreto interdirettoriale n. 20/2/5/2011 del 2 maggio 2011 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio Pubblico Militare a quella dei Beni Patrimoniali dello Stato dell'immobile situato in agro del Comune di Pantelleria (Trapani), ubicato all'esterno del sedime aeroportuale e riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio di mappa n. 22 con le particelle n. 357 (derivante dalla particella n. 97) di Ha 0.09.30, e n. 358 (derivante dalla particella n. 98) di Ha 0.08, intestate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Aeronautico.

11A11322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Colli Tortonesi, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI TORTONESI"

Art. 1 – Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:
"Colli Tortonesi Rosso";
"Colli Tortonesi Rosso frizzante";
"Colli Tortonesi" Novello;
"Colli Tortonesi" Barbera;
"Colli Tortonesi" Barbera Riserva
"Colli Tortonesi" Barbera Superiore;
"Colli Tortonesi" Dolcetto;
"Colli Tortonesi" Dolcetto Novello;
"Colli Tortonesi" Croatina;
"Colli Tortonesi" Croatina Riserva;
"Colli Tortonesi" Freisa

Vini bianchi:
"Colli Tortonesi Bianco";
"Colli Tortonesi Bianco frizzante";
"Colli Tortonesi" Cortese;
"Colli Tortonesi" Cortese Riserva;
"Colli Tortonesi" Cortese Frizzante;
"Colli Tortonesi" Cortese Spumante;
"Colli Tortonesi" Favorita;
"Colli Tortonesi" Timorasso;
"Colli Tortonesi" TimorassoRiserva;
"Colli Tortonesi" Moscato;

Vini rosati:
"Colli Tortonesi" Chiaretto
"Colli Tortonesi" Chiaretto frizzante.

2. Le sottozone "Monleale" e "Terre di Libarna", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dai citati allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con la specificazione Bianco e Bianco frizzante e' riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Cortese e/o Favorita e/o Muller Thurgau e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Riesling italico e/o Riesling Renano B. e/o Barbera bianca e/o Chardonnay e/o Sauvignon e/o Sylvaner verde e/o Timorasso.

2.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla indicazione «Rosso», "Rosso Frizzante" e «Novello» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda piemontese e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese.

3.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla indicazione «Chiaretto» e **“**Chiaretto Frizzante” e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda piemontese e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese.
4.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera, Barbera Superiore e Barbera Riserva:
Barbera almeno 85%; possono concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011

Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto almeno 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15% come sopra identificati ;

Cortese, Cortese frizzante,Cortese spumante e Cortese Riserva:
Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte come sopra identificati ;

Croatina e Croatina Riserva:
Croatina almeno 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15% come sopra identificati ;

Timorasso e Timorasso Riserva:
Timorasso almeno 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella regione Piemonte come sopra identificati ;

Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;

Favorita:
Favorita almeno 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte come sopra identificati ;

Freisa:
Vitigno almeno Freisa 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, come sopra identificati .

Art. 3 – Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte a ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” comprende la fascia viticola collinare del Tortonese dei territori dei seguenti comuni:
Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Garbagna, San Sebastiano, Gremiasco,Montacuto,Fabbrica Curone, Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Roccaforte, Cabella Ligure, Albera Ligure, Mongiardino, Grondona, Carrega Ligure, Dernice nonché il comune di Arquata Scrivia per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia.

Art. 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- Terreni: calcarei – argillosi e loro eventuali combinazioni;
- Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
- Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
- Densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino e comunque con non meno di 3.300 ceppi ettaro.
- Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente); sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici voluminici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo Alcolometrico Vol.min. naturale %
Colli Tortonesi Barbera	9	10,50
Colli Tortonesi Barbera Riserva	9	12,00
Colli Tortonesi Barbera Superiore	8	12,00
Colli Tortonesi Dolcetto	9	10,00
Colli Tortonesi Cortese	10	9,50
Colli Tortonesi Cortese Riserva	10	9,50
Colli Tortonesi Bianco	12	9,50
Colli Tortonesi Bianco frizzante	12	9,50
Colli Tortonesi Rosso	12	9,50
Colli Tortonesi Rosso Frizzante	12	9,50
Colli Tortonesi Chiaretto	12	9,50
Colli Tortonesi Chiaretto frizzante	12	9,50
Colli Tortonesi Croatina	9	11,00
Colli Tortonesi Croatina riserva	9	11,00
Colli Tortonesi Favorita	10	9,50
Colli Tortonesi Timorasso	8	11,00
Colli Tortonesi Timorasso riserva	8	11,00
Colli Tortonesi Moscato	9	11,00
Colli Tortonesi Freisa	9	11,00
Colli Tortonesi Novello	9	9,50
Colli Tortonesi Dolcetto Novello	9	9,50
Colli Tortonesi Cortese Spumante	10	9,50

4. La denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo purché la produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale, per le specificazioni di seguito riportate, siano i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo Alcolometrico Vol.min. naturale
Colli Tortonesi Barbera	8	11,50
Colli Tortonesi Barbera Riserva	8	11,50
Colli Tortonesi Barbera Superiore	7	12,50
Colli Tortonesi Dolcetto	8	10,50
Colli Tortonesi Cortese	9	10,00
Colli Tortonesi Cortese Riserva	9	10,00

Colli Tortonesi Croatina	8	11,50
Colli Tortonesi Croatina riserva	8	11,50
Colli Tortonesi Favorita	9	10,00
Colli Tortonesi Timorasso	7,2	11,50
Colli Tortonesi Timorasso riserva	7,2	11,50
Colli Tortonesi Freisa	9	11,00

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela , può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Art. 5 – Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Prod.max.vino in l/ha
Colli Tortonesi Barbera	70%	6300
Colli Tortonesi Barbera Riserva	70%	6300
Colli Tortonesi Barbera Superiore	70%	5600
Colli Tortonesi Dolcetto	70%	6300
Colli Tortonesi Cortese	70%	7000
Colli Tortonesi Cortese Riserva	70%	7000
Colli Tortonesi Bianco	70%	8400
Colli Tortonesi Bianco frizzante	70%	8400
Colli Tortonesi Rosso	70%	8400
Colli Tortonesi Rosso Frizzante	70%	8400
Colli Tortonesi Chiaretto	70%	8400
Colli Tortonesi Chiaretto frizzante	70%	8400
Colli Tortonesi Croatina	65%	5800
Colli Tortonesi Croatina riserva	70%	5800
Colli Tortonesi Favorita	70%	7000
Colli Tortonesi Timorasso	65%	5200
Colli Tortonesi Timorasso riserva	70%	5200
Colli Tortonesi Moscato	70%	6300
Colli Tortonesi Freisa	70%	6300
Colli Tortonesi Novello	70%	8400
Colli Tortonesi Dolcetto Novello	70%	6300
Colli Tortonesi Spumante	70%	7000

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
Barbera Superiore	13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Timorasso	10mesi	1°novembre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Colli Tortonesi" più giovane a "Colli Tortonesi" più vecchio o viceversa.

7. Per il vino "Colli Tortonesi" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine " Piemonte".

8. Il vino a D.O.C. "Colli Tortonesi" può essere classificato con la denominazione di origine controllata "Piemonte" purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo

1. I vini a D.O.C. "Colli Tortonesi" all'atto dell'ammissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Tortonesi" Barbera:
- colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l'invecchiamento ;
- odore: vinoso, caratteristico,
- sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo**:** 11,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 21g/lt;

"Colli Tortonesi" Barbera Superiore:
- colore: rosso rubino con riflessi granata;
  odore: vinoso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- sapore: secco, sapido, talvolta con sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;
-

"Colli Tortonesi" Barbera Riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi granata;
  odore: vinoso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- sapore: secco, sapido, talvolta con sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;

"Colli Tortonesi" Dolcetto:
- colore: rosso rubino tendente al violaceo;
- odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, di discreto corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 20 g/lt

"Colli Tortonesi" Dolcetto novello:
- colore: rosso rubino tendente al violaceo;
- odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, di discreto corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 20 g/lt

"Colli Tortonesi" Freisa:
- colore: rosso rubino tendente al granato;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: da asciutto ad amabile , talvolta vivace ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 20 g/lt;

"Colli Tortonesi" Cortese:
- colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt.

"Colli Tortonesi" Cortese riserva
- colore: giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt.

"Colli Tortonesi" Cortese spumante
- spuma : fine e persistente
- colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt.

"Colli Tortonesi" Croatina:
- colore: da rosso a rosso rubino intenso;
- odore: intenso ,vinoso, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico, fresco e talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;
-

"Colli Tortonesi" Croatina riserva:
- colore: da rosso a rosso rubino intenso;
- odore: intenso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico, fresco .
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;

"Colli Tortonesi" Favorita:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima**:** 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Moscato:
- colore: giallo paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante;
- sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno il 5% svolti;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Timorasso :
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante;
- sapore: di buona struttura, fresco ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;
-

"Colli Tortonesi" Timorasso riserva :
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante;
- sapore: di buona struttura, fresco ed armonico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;

"Colli Tortonesi" Bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: fresco, secco:, talvolta vivace **;**
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Bianco frizzante:
- spuma : fine ed evanescente
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: fresco, secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Rosso:
- colore: rosso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 18 g/lt;

«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
- rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, persistente e caratteristico;
- sapore: pieno, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto non riduttore minimo 18 g/l;

"Colli Tortonesi" Rosso frizzante:
- spuma : fine ed evanescente
- colore: rosso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 18 g/lt;

"Colli Tortonesi" Chiaretto:
- colore: dal rosato al rosso rubino chiaro;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace **;**
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;

"Colli Tortonesi" Chiaretto frizzante
- spuma : fine ed evanescente
- colore: dal rosato al rosso rubino chiaro;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: asciutto, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;

2. I vini con la denominazione "Colli Tortonesi" ad esclusione del Moscato, del Novello e del Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.

3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali , di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore .

Art. 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino "Colli Tortonesi" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto che deve avere un età non inferiore a sette anni;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Colli Tortonesi", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. I vini Colli Tortonesi Barbera, Croatina, e Timorasso sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi, con decorrenza 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione "riserva". I vini Colli Tortonesi Cortese, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi con decorrenza 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione "riserva".

5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi", con l'esclusione degli spumanti e dei frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 - Confezionamento

1.I recipienti in cui viene confezionato il vino "Colli Tortonesi" per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi , con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI TORTONESI"
SOTTOZONA "MONLEALE"

Art. 1. - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona MONLEALE è riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2. - Base ampelografica

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "Monleale" è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera per almeno l' 85%, possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Art. 3. - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino di cui al punto 2 è costituita dai Comuni di: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo.
Partendo dall'abitato di Tortona, lato nord-est localita' Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimita' di quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimita' di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano; passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra

il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimita' di C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare, presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimita' della localita' Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4. - Norme per la viticoltura

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "Monleale" è riservata a vigneti allevati a controspalliera con sistema di potatura a "Gujot"a vegetazione assurgente la cui densità in ceppi per ettaro non sia inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare metri 2,60. Tenuto conto delle caratteristiche vegetative medie delle piante e della loro capacità produttiva, si stabilisce che la produzione massima per ettaro non sia mai superiore a Kg. 7.200 **.**
E' prescritta la vendemmia manuale per consentire la cernita dei grappoli in osservanza delle più tradizionali ed elementari regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.

Art. 5. - Norme per la vinificazione

1.Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha; qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'.

4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
Colli Tortonesi Monleale	20 mesi di cui 6 in contenitori di legno	1 novembre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

5. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e «Piemonte» Barbera.

Art. 6. - Caratteristiche al consumo

1. Il vino «Colli Tortonesi» Monleale, trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
- odore: vinoso, intenso, persistente, elegante;
- sapore: asciutto, armonico, robusto, con lunga persistenza gusto- olfattiva;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 7. - Etichettatura, designazione e presentazione

1. In sede di designazione il nome della sottozona Monleale può precedere la denominazione "Colli Tortonesi" e figurare in caratteri con dimensioni pari o superiori a quelli usati per la denominazione stessa.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI TORTONESI"SOTTOZONA " TERRE DI LIBARNA"

Art.1 - Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "TERRE DI LIBARNA" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Timorasso
Bianco
Rosso
Spumante

Art. 2 - Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata " Colli Tortonesi" Terre di Libarna, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

TERRE DI LIBARNA TIMORASSO
Vitigno Timorasso dal 95 al 100%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 5% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

TERRE DI LIBARNA BIANCO e TERRE DI LIBARNA SPUMANTE

Vitigno Timorasso almeno 60%, possono concorrere vitigni per un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati..

TERRE DI LIBARNA ROSSO
Vitigno Barbera almeno 60%, possono concorrere per un massimo del 40% altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati...

Art.3 - Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a DOC "Colli Tortonesi Terre di Libarna" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Vignole Borbera, Borghetto di Borbera, Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Albera Ligure, Mongiardino Ligure, Grondona, Stazzano,Carrega Ligure, Dernice, nonché il comune di Arquata Scrivia per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia.

Art.4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC "Colli Tortonesi Terre di Libarna", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ha non inferiore a 3300. Sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa e marnosa. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, preferibilmente a contro spalliera bassa, Guyot tradizionale o cordone speronato basso.

2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino Terre di Libarna e di titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente:

Tipologia	Resa massima uva/ha (T)	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale (% vol)
Terre di Libarna Timorasso	8	11,50
Terre di Libarna Bianco	10	10,00
Terre di Libarna Rosso	10	10,00
Terre di Libarna Spumante	10	9,50

3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini sopra elencati devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art.5 – Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi".

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona,atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino "Colli Tortonesi Terre di Libarna" non dovranno essere superiori a:

Tipologia	Resa massima uva/vino (%)	Produzione massima di vino (l/ha)
Terre di Libarna Timorasso	70	5.600
Terre di Libarna Spumante	70	7.000
Terre di Libarna bianco	70	7.000
Terre di Libarna rosso	70	7.000

Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Per i vini Colli Tortonesi Terre di Libarna delle tipologie Timorasso, Bianco e Rosso è consentito l'impiego di botti in legno per l'affinamento.

5. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso può essere immesso al consumo a decorrere dal primo Settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso se sottoposto ad un invecchiamento minimo di 21 mesi, a decorrere dal primo Novembre dell'anno di produzione delle uve, può fregiarsi della menzione "Riserva".

Art.6 - Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi Terre di Libarna all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: caratteristico delicato e fragrante;
Sapore: asciutto di buona struttura, gradevole ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Colli Tortonesi Terre di Libarna Bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: delicato e fruttato;
Sapore: asciutto ,fresco ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Colli Tortonesi Terre di Libarna Rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso;
Odore: vinoso caratteristico, fine;
Sapore: asciutto armonico gradevolmente mandorlato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Colli Tortonesi Terre di Libarna Spumante
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: fine e delicato caratteristico;
Sapore: armonico, pieno, asciutto e gradevole;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

3. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso non può essere immesso al consumo prima della data del 1° Settembre dell'anno successivo alla vendemmia e, se sottoposto all'invecchiamento minimo di 21 mesi dalla data del 1° Novembre dell'anno della vendemmia, potrà fregiarsi della menzione "Riserva".

Art. 7 - Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alle denominazioni dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi " Extra","Fine","Scelto", "Selezionato" e similari.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata " Colli Tortonesi" Terre di Libarna, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 - Confezionamento

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino Colli Tortonesi Terre di Libarna per la sua commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente.

11A11266

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle Organizzazoni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto».

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di che trattasi.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 19 e 20 luglio 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

"TERRA D'OTRANTO"

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- Bianco, anche Spumante
- Rosato, anche Spumante e Frizzante
- Rosso, anche con menzione Riserva
- Chardonnay, anche Frizzante
- Malvasia Bianca, anche Frizzante
- Fiano, anche Frizzante
- Verdeca, anche Frizzante
- Aleatico
- Malvasia Nera
- Primitivo

Articolo 2
(base ampelografia)

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosso, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato senza specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti

composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Verdeca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Aleatico, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Primitivo, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante , è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti può essere composta dalle varietà Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra identificati.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a un metro. Non sono consentite altre forme di allevamento.

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E' vietata ogni pratica di forzatura. E'prevista l'irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	**Produzione uva t /h**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo**
Verdeca	11,0	11,00
Chardonnay	11,0	11,00
Malvasia Bianca	11,0	11,00
Fiano	11,0	11,00
Aleatico	90,0	14,00
Malvasia Nera	11,0	12,00
Primitivo	90,0	13,50
Bianco	11,0	11,00
Rosato	11,0	11,50
Rosso	11,0	11,50

Nella produzione della tipologia Primitivo è consentito l'uso esclusivo di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli). Sono da escludersi espressamente le uve rivenienti dalle "femminelle" (racemi).
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.
Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, siano unicamente destinate alla produzione del tipo Spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10 % vol.
Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, con specificazione di vitigno previsti all'Articolo 1, siano unicamente destinate alla produzione delle tipologie Frizzante e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol..

La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per le tipologie Rosso e Bianco.
Per la tipologia Rosato non si deve superare il limite del 50% e il vino residuo sino alla resa massima del 75% non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", ma

potrà essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Oltre il 75%, per tutte le tipologie, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto che potrà essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Terra d'Otranto" Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

I vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" non possono essere immessi al consumo anteriormente alle seguenti date: Primitivo 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve, per tutte le altre tipologie 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.
E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite quanto innanzi ad esclusione delle tipologie Aleatico e Primitivo.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Terra d'Otranto" Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini
odore: caratteristico, delicato, fruttato se giovane
sapore: fresco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Rosato anche Frizzante:
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: pieno,armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 12,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Rosso, anche Riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato con l'invecchiamento
odore: intenso
sapore: pieno, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%

acidità totale minima: 5 g/
estratto non riduttore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Chardonnay anche Frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso
odore: intenso e caratteristico
sapore : gradevole e fruttato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Fiano anche Frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini
odore: delicato floreale
sapore: fresco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Verdeca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso
odore: intenso e caratteristico
sapore: armonico e delicato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.
acidità totale minima.: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Malvasia Bianca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino intenso
odore: gradevole e intenso
sapore: sapido, aromatico e armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Terra d'Otranto" Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fruttato, con note di lievito
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Terra d'Otranto" Malvasia Nera:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico
sapore: pieno, asciutto, armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non ridutore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento
odore: caratteristico, ampio e complesso
sapore: armonico, caldo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 18 g/l.

"Terra d'Otranto" Aleatico:
colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento.
odore: caratteristico, delicato, ampio e complesso
sapore: pieno, vellutato e moderatamente dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13 svolti
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
(etichettatura e presentazione)

Ai vini di cui all'Articolo 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'Articolo 1.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Articolo 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
Per i vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” nelle tipologie “Rosato”, “Chardonnay”, “Malvasia Bianca”, “Fiano”, “Verdeca” è altresì consentita la menzione tradizionale “vivace”.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

Articolo 8
(confezionamento)

I vini di cui all'Articolo 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da lt. 0,250 a lt. 15, ad esclusione di dame e damigiane.

I sistemi di chiusura consentiti, che devono corrispondere ai requisiti della normativa vigente sono i seguenti:

- tappo di sughero raso bocca per i vini tranquilli e frizzanti
- tappo in polimero sintetico raso bocca per i vini tranquilli
- tappo in sughero con gabbietta per la tipologia spumante
- tappo a vite, sulle bottiglie di capacità non superiore a litri 1,5, per le tipologie di vini bianco, rosato e rosso e con le varie specificazioni del nome di vitigno, ad eccezione per la tipologia “Terra d’Otranto” Primitivo per la quale è consentito l’utilizzo del tappo a vite esclusivamente per le capacità di 0,250 litri.

11A11267

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d’Otranto» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle Organizzazoni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d’Otranto».

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull’istanza di che trattasi.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 19 e 20 luglio 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

"NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO"

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso, anche Riserva
Rosato, anche Spumante e Frizzante

Articolo 2
(base ampelografia)

La denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosso, anche Riserva, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

La denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosato, anche nella tipologia Spumante e Frizzante è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore ad un metro. Non sono ammesse forme espanse (es. pergola, tendone).
La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ prevista l’irrigazione di soccorso. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uve t/h	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Rosso	11,0	11,50
Rosato, anche Spumante e Frizzante	11,0	11,50
Rosso Riserva	11,0	12,00

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione di vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento e l’imbottigliamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente Articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e della tecnologia.
La resa massima dell’uva in vino finito per le tipologie Rosso e Rosso Riserva non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
La resa massima dell’uva in vino per il tipo rosato non deve essere superiore al 50%. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica protetta nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti della normativa vigente.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le tipologie.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.
I vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale, minimo di 12,00%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia, possono riportare in etichetta la menzione “Riserva”.
I vini a denominazione di origine controllata denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, Rosso e Rosato possono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve.
Per tutte le tipologie è consentito l’appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.
E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti

concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento
odore: gradevole, intenso
sapore: pieno, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosato:
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: pieno,armonico, vivace
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non ridutttore minimo: 20 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l

"Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente,
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non ridutttore minimo: 15 g/l

"Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: da secco ad amabile, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non ridutttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l

"Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosso Riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento
odore: gradevole, intenso
sapore: pieno, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
(etichettatura e presentazione)

Ai vini di cui all'Articolo 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno i consumatori.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Articolo 1.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'Articolo 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

Articolo 8
(confezionamento)

I vini di cui all'Articolo 1, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:
bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 18, ad esclusione di dame e damigiane;
I sistemi di chiusura consentiti, per le tipologie Rosso e Rosato devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:
-tappo di sughero raso bocca
-tappo in polimero sintetico raso bocca
-tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5.

Per la tipologia Riserva è consentita la sola chiusura in sughero raso bocca.

11A11268

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-196) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00